

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2023, n. 22.

Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. (24R00373).....

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 23.

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea). (24R00374).....

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 24.

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023. (24R00375)...

Pag. 4

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2024, n. 7.

Integrazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", relativa al ricambio generazionale, e modificazione dell'articolo 1 della medesima legge. (24R00223)

Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2024, n. 7-13/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". (24R00250).....

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2024, n. 8-14/Leg.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)". (24R00251).....

Pag. 8





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2023, n. 22.

Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 21 novembre 2023, n. 52)***IL CONSIGLIO COMUNALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e oggetto*

1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere *a*) e *b*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117, comma quarto, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge reca nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta e di conferimento dei relativi incarichi.

2. La presente legge definisce, in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'Albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), di seguito denominato Albo, gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia;

b) le competenze del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, di seguito denominato consiglio di amministrazione;

c) i criteri per la determinazione del numero dei posti da segretario da ricoprire tramite procedura di reclutamento;

d) le modalità di espletamento della procedura di reclutamento;

e) la durata e le modalità di utilizzo della graduatoria;

f) le modalità di iscrizione all'Albo e di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale.

Art. 2.*Requisiti per l'accesso all'Albo*

1. All'Albo si accede mediante un concorso-corso, comprendente una prova selettiva comparativa per esami, un corso di formazione e un periodo di tirocinio, cui possono partecipare i soggetti in possesso di laurea magistrale in

giurisprudenza, scienze politiche, economia e lauree equiparate ed equipollenti ai sensi della normativa vigente, nonché i soggetti in possesso di laurea magistrale che abbiano maturato una esperienza di almeno cinque anni negli ultimi dieci come segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

Art. 3.*Avvio del concorso-corso*

1. Il consiglio di amministrazione individua periodicamente i posti di segretario da mettere a concorso, fino ad un numero massimo di posti pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il bando del concorso-corso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.*Concorso-corso*

1. Le modalità di svolgimento del concorso-corso sono definite dal bando, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Il concorso-corso è preceduto dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'art. 16 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).

3. Gli esami del concorso-corso consistono in tre prove scritte e una prova orale, vertenti sulle materie indicate nel bando. La terza prova scritta, i cui contenuti sono indicati nel bando, è volta ad accertare capacità, attitudini e motivazioni individuali.

4. La commissione di concorso, composta con le modalità di cui all'art. 36 del r.r. 1/2013, è nominata, per l'intero concorso-corso, dal consiglio di amministrazione, successivamente alla scadenza del bando. Per lo svolgimento della terza prova scritta del concorso, la commissione è integrata da un esperto in psicologia del lavoro.

5. La valutazione delle prove del concorso è espressa in decimi. L'ammissione a ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di sette decimi. Il punteggio utile alla formazione della graduatoria del concorso è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.

6. I candidati che al termine delle prove di concorso risultano collocati nella graduatoria sono ammessi a partecipare al corso di formazione.

7. Il corso di formazione, vertente sulle materie indicate nel bando di concorso, ha durata di quattro mesi con una frequenza minima obbligatoria non inferiore all'80 per cento delle ore di lezione previste o al 60 per cento per i soggetti che hanno completato l'ultimo corso di formazione per segretari effettuato ai sensi della legge



regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

8. Al termine del corso di formazione, i candidati che hanno rispettato la durata minima di frequenza obbligatoria sono ammessi a un successivo periodo di tirocinio pratico di due mesi presso uno o più enti locali della Regione, con le modalità stabilite con deliberazione del consiglio di amministrazione. I candidati che hanno già svolto le funzioni di segretario di ente locale per almeno un anno nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando sono esentati dal tirocinio.

9. La partecipazione al tirocinio di personale esterno agli enti del comparto unico regionale è subordinata alla sospensione, per la durata dello stesso, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali o di lavoro autonomo. La partecipazione al tirocinio dei dipendenti a tempo indeterminato di uno degli enti del comparto unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata del periodo di tirocinio.

10. Per il periodo di tirocinio, è corrisposto dall'Agenzia un assegno di frequenza di natura non retributiva, erogato mensilmente, in misura pari al 50 per cento dello stipendio tabellare del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale del comparto unico regionale. L'assegno è restituito, nella misura del 50 per cento di quanto percepito, nel caso in cui il candidato non completi il percorso formativo, non accetti il primo incarico o si dimetta nei primi cinque anni di servizio.

11. Al termine del corso di formazione e del tirocinio i candidati, compresi coloro che sono esentati dal tirocinio ai sensi del comma 8, sono tenuti a sostenere una prova teorico-pratica, consistente nella stesura di uno o più elaborati, provvedimenti, relazioni o progetti, volta ad accertare le conoscenze e le competenze tecniche specifiche nelle materie previste dal bando, oltre che le capacità organizzative, gestionali, manageriali e l'attitudine a risolvere problemi e a elaborare soluzioni. La prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di sette decimi.

12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, nei casi stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione, per un periodo che non consenta di raggiungere la durata minima obbligatoria del corso di formazione o per un periodo superiore al 20 per cento della durata complessiva del tirocinio, i candidati che hanno superato il concorso sono ammessi a partecipare al corso di formazione o al tirocinio riferiti al successivo concorso-corso.

Art. 5.

Graduatoria finale e suo utilizzo

1. La graduatoria finale del concorso-corso è formata dalla media espressa in decimi dei punteggi ottenuti nel concorso e nella prova teorico-pratica successiva al corso di formazione e al tirocinio.

2. La graduatoria finale del concorso-corso è approvata dal consiglio di amministrazione e ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione.

Art. 6.

Iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al concorso-corso. Conferimento degli incarichi di segretario di ente locale

1. I vincitori del concorso-corso, a far data dall'approvazione della graduatoria finale, sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 46/1998, senza diritto al trattamento economico. Il rapporto di lavoro con l'Agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

2. Sono altresì iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 46/1998, durante il periodo di validità triennale della graduatoria, gli idonei al concorso-corso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto resosi nel frattempo vacante, mediante scorrimento della relativa graduatoria.

3. Gli idonei al concorso-corso, a far data dall'approvazione della graduatoria finale, sono anche iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998.

4. Il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale continua a essere disciplinato dall'art. 8 della l.r. 14/2019; ai soggetti di cui al comma 3 del predetto art. 8, è altresì conferibile l'incarico di supplenza sui posti di segretari assenti dal servizio per un periodo di durata superiore a sessanta giorni e sino al termine dell'assenza.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), alla l.r. 46/1998, al r.r. 1/2013 e al r.r. 4/1999.

2. Il conferimento degli incarichi di segretario di ente locale conseguenti all'iscrizione all'Albo dei vincitori e degli idonei al concorso-corso di cui all'art. 6 decorre a partire dalle prossime elezioni generali comunali.



Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:
- a) il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 46/1998;
 - b) al comma 3 dell'art. 12 del r.r. 4/1999, le parole: «con le modalità di cui all'art. 16,» e gli articoli 14 e 16 del medesimo r.r. 4/1999;
 - c) la l.r. 14/2019, a eccezione dell'art. 8;
 - d) il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 15/2020;
 - e) la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali);
 - f) l'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
 - g) l'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali).

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 novembre 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

24R00373

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2023, n. 23.

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 5 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 24

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

«5-*ter*. La Giunta regionale, previa approvazione, con propria deliberazione, delle modalità, delle procedure e dei criteri, e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può definire ulteriori formule di agevolazione al fine di introdurre, anche in via sperimentale, titoli di viaggio forfetari estesi a una o più modalità di trasporto, allo scopo di incentivare l'utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico di linea, ridurre il traffico veicolare privato e promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile.».

2. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 è sostituito dal seguente:

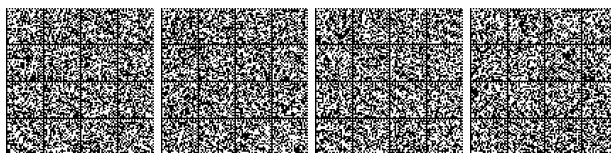
«6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino università, percorsi di istruzione tecnica superiore o di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla normativa statale vigente o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 197.000 per l'anno 2023, 916.000 per l'anno 2024 e in annui euro 788.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/



Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 nel titolo 1 (Spese correnti):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 192.000 nel 2023, per euro 896.000 nel 2024 e per annui euro 768.000 nel 2025 e nel 2026;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) per euro 5.000 nel 2023 e per annui euro 20.000 nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per il quadriennio 2023/2026 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci nel titolo 1 (spese correnti):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 192.000 nel 2023, per euro 896.000 nel 2024 e per annui euro 768.000 nel 2025 e nel 2026;

b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) per euro 5.000 nel 2023 e per annui euro 20.000 nel 2024, nel 2025 e nel 2026.

4. A decorrere dall'anno 2027, l'onere di cui al comma 1 farà carico e troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 novembre 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

24R00374

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2023, n. 24.

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 27 dicembre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), le parole: «le cui materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta,» sono soppresse.

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/1989, le parole: «corsi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «classi di laurea».

3. All'art. 5 della legge regionale n. 30/1989, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1989, le parole: «requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di merito ed economici»;

b) al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1989, le parole: «altre forme di contribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «analoghe forme di contribuzione».

4. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1989, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «66 per cento».

5. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 30/1989 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può erogare per un anno un sussidio straordinario, non superiore all'importo dell'assegno di studio, agli studenti in possesso dei requisiti economici che, per motivi di salute o per altre cause imprevedibili ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare il requisito di merito e accedere all'assegno di studi previsto dall'art. 5.».

6. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 30/1989 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati in possesso dei requisiti economici che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post-universitari di perfezionamento e



specializzazione, e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), dopo le parole: «domanda di classificazione», sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto della normativa regionale in materia di valutazioni ambientali e, se del caso, della valutazione di incidenza.».

Art. 3.

Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré-Saint-Didier. Modificazione alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere utilizzate, previa definizione di specifico protocollo di intesa con RFI S.p.a., anche le somme già trasferite a RFI S.p.a. purché da questa non ancora rendicontate.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto per persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29.

1. Dopo l'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

«Art. 56-bis (Disability card). — 1. La Regione riconosce la Carta europea della disabilità, denominata *Disability card*, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 (Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia), quale strumento per l'identificazione delle persone con disabilità ai fini dell'accesso ai servizi offerti dal trasporto pubblico locale con l'obiettivo di favorire la piena inclusione delle stesse nella vita sociale della comunità.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. All'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera e) del comma 2, dopo le parole: «metri cubi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6, comma 1, lettera essexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)»;

b) alla lettera eter) del comma 2, dopo le parole: «all'irrigazione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6, comma 1, lettera essexies), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001».

2. Alla lettera rbis) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «metri cubi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6, comma 1, lettera essexies), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001».

3. Al primo comma dell'art. 90-ter della legge regionale n. 11/1998, le parole: «e parametri» sono soppresse.

Art. 6.

Disposizioni in materia di sanità. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), le parole: «in quattro distretti aventi sede a Morgex, Aosta, Châtillon e Donnas, i cui ambiti territoriali sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in due distretti, dei quali uno comprendente i territori dell'Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta e l'altro quelli della Media e Bassa Valle».

Art. 7.

Disposizioni in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25.

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

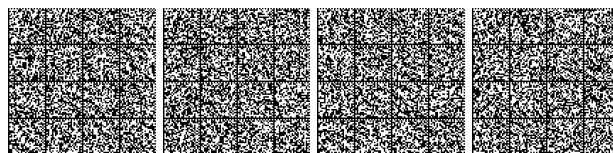
«3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dall'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2001 è abrogato.

Art. 8.

Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: «, da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre



1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205)» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma delle attività relativo all'anno successivo. Per la definizione dei contenuti del programma, la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione promuove un confronto con la *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, che rappresenta, in tale sede, i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.».

Art. 9.

*Disposizioni in materia di volo amatoriale.
Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24*

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: «sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogabili fino al 31 dicembre 2025 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti».

Art. 10.

*Disposizioni in materia di agricoltura. Proroga di termini.
Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 2.*

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

Art. 11.

Disposizioni in materia di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detto termine di dieci giorni non trova applicazione qualora l'ente proprietario abbia esplicitamente approvato l'apertura del cantiere.».

Art. 12.

*Disposizioni in materia di imprenditoria giovanile.
Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31.*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e

dell'artigianato), dopo le parole: «nel territorio della Regione» sono aggiunte le seguenti: «che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti».

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 dicembre 2023

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

24R00375

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2024, n. 7.

Integrazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente “Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)”, relativa al ricambio generazionale, e modificazione dell'articolo 1 della medesima legge.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2024)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)»

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 10 del 2010 le parole: «nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla provincia, nelle fondazioni o asso-



ciazioni in cui la provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «nelle società controllate direttamente dalla provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti di diritto pubblico per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della provincia.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge provinciale n. 10 del 2010

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Ricambio generazionale). — 1. Nel rispetto dei requisiti previsti dalle relative previsioni normative e statutarie, il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale, per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza previste da questa legge, perseguono per quanto possibile il ricambio generazionale. A tal fine la Giunta provinciale promuove iniziative per incentivare le persone di età inferiore o uguale ai trentacinque anni a presentare la candidatura prevista dall'art. 3 nonché la domanda di iscrizione agli elenchi per la nomina e designazione dei componenti degli organi di controllo nonché dei componenti degli organismi di vigilanza prevista agli articoli 8-bis e 8-ter. Per le designazioni di competenza del Consiglio provinciale questo articolo si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 13 giugno 2024

Il Presidente della provincia: FUGATTI

(Omissis).

24R00223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 giugno 2024, n. 7-13/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Sez. Gen. - della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 13 giugno 2024)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statu-

to speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);

Vista la deliberazione di data odierna con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. «Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale»;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, dopo le parole: «Gli enti del terzo settore» sono inserite le seguenti: «, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge provinciale».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018

1. Nel comma 2-bis dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole «per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il 31 dicembre 2024».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

24R00250



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2024, n. 8-14/Leg.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, articolo 11)”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 giugno 2024, n. 25 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»;

Vista la deliberazione n. 845 di data 7 giugno 2024 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, art. 11)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell’art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

1. Il comma 3 dell’art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«3. I requisiti previsti dalla legge e le condizioni di cui al comma 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Il nucleo familiare che, successivamente alla data di presentazione della domanda e prima dell’adozione del provvedimento di concessione, trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione deve rispettare le condizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) e uno dei suoi componenti deve risultare titolare del relativo contratto di locazione. La stipulazione di un nuovo contratto di

locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare deve essere comunicata all’ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l’eventuale quantificazione in riduzione dell’importo del contributo integrativo.».

2. Nel comma 3-*bis* dell’art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «della componente del reddito di cittadinanza prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni)» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro)».

Art. 2.

Modificazioni dell’art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. I commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell’art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 sono abrogati.

Art. 3.

Modificazione dell’art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 3 dell’art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 dopo le parole: «anche se non risultante all’anagrafe» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi approvate ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria))».

Art. 4.

Modificazioni dell’art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 5 dell’art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «la componente del reddito di cittadinanza prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023».

2. Dopo il comma 5 dell’art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«5.01. Antecedentemente alla prima erogazione del contributo integrativo, il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza trasmette all’ente locale una dichiarazione attestante il riconoscimento o meno del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 e il suo ammontare.».



3. Il comma 5.1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«5.1. Se al nucleo familiare di appartenenza è riconosciuto il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, per tutto il periodo di erogazione di tale misura l'importo mensile del contributo integrativo, se maggiore, è ridotto dell'importo mensile del predetto beneficio e, se pari o inferiore, il contributo integrativo non è corrisposto.».

4. Il comma 5.2 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«5.2. Nel caso in cui venga meno il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, continua ad essere corrisposto per il rimanente periodo il solo importo mensile del contributo integrativo nella misura pari alla prima mensilità ridotta ai sensi del comma 5.1.».

5. Il comma 5.3. dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è abrogato.

6. Nel comma 5-bis dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole «e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater» sono soppresse.

7. Il comma 6 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituito dal seguente:

«6. Il contributo integrativo è erogato fino alla scadenza fissata nel provvedimento di concessione anche al nucleo familiare beneficiario che trasferisce la residenza in un alloggio in locazione ubicato sul territorio dello stesso ente locale o di un ente locale diverso da quello che ha concesso il contributo durante il periodo di cui al comma 5-bis. In questi casi, per mantenere il beneficio, il nucleo familiare deve rispettare le condizioni di cui all'art. 29, comma 2, lettere c) e d), e uno dei suoi componenti deve risultare titolare del relativo contratto di locazione. La stipulazione di un nuovo contratto di locazione per un alloggio da adibire a nuova residenza del nucleo familiare deve essere comunicata all'ente locale entro trenta giorni dalla stessa per l'eventuale rideterminazione in riduzione dell'importo del contributo integrativo.».

8. Dopo il comma 6 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserito il seguente:

«6-bis. Se l'ente locale ammette a contributo ulteriori domande utilmente collocate in graduatoria ma non comprese nel primo provvedimento di concessione, il contributo integrativo è concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti retroattivamente dal mese successivo alla data di adozione del suddetto primo provvedimento di concessione del contributo.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole: «a canone sostenibile o a canone moderato» sono

sostituite dalle seguenti: «per un alloggio di edilizia abitativa pubblica locato a canone sostenibile, a canone moderato o a canone concordato».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è inserita la seguente:

«b-bis) il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 29, comma 3, e dall'art. 33, comma 6, da parte del nucleo familiare che trasferisce la residenza in un altro alloggio in locazione. La decadenza decorre dal mese successivo alla cessazione di validità del precedente contratto di locazione;».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

«c) la mancata comunicazione della stipulazione del nuovo contratto di locazione nei termini previsti dall'art. 33, comma 6, a decorrere dal mese successivo alla scadenza;».

4. La lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) la mancata comunicazione del riconoscimento del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione. La decadenza è disposta a decorrere dal mese di scadenza del predetto termine;».

5. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 dopo le parole «dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2, lettera c)» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal mese successivo al rifiuto».

6. Nella lettera d-bis) del comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 dopo le parole «soggetti previsti dall'art. 6-bis della legge.» sono inserite le seguenti: «La decadenza decorre dal mese successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 3.».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011

1. Nel comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011 le parole «e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater» sono soppresse.

2. Il comma 4-bis dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Al contributo integrativo previsto da questo articolo si applica quanto disposto dall'art. 29, comma 3-bis, in materia di obbligo di comunicazione riguardante il beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'art. 33, ad esclusione dei commi 5-bis) e 6-bis), in materia di misura e durata del contributo integrativo, e dall'art. 34, comma 2, lettere b-bis), c) e c-bis), in materia di cause di decadenza.».



Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Se, alla data di entrata in vigore di questo regolamento, il nucleo familiare beneficiario del contributo integrativo ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. del 2011 o dell'art. 32, comma 5, della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025) ha ottenuto il riconoscimento del beneficio economico a sostegno del pagamento del canone di locazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadi-

nanza e di pensioni), deve darne comunicazione all'ente locale entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, a pena di decadenza dal contributo integrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

24R00251

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUG-043) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

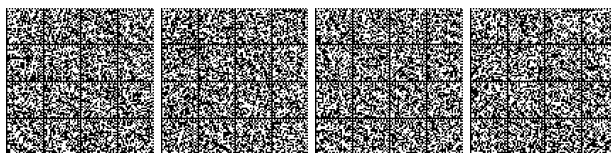
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

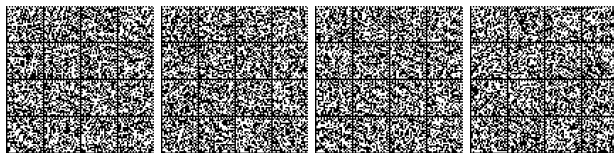
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 1 1 0 2 *

€ 1,00

